

(N. 287-839-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1980,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
(V. Stampati nn. 374, 965, 1124 e 1253-B)*

d'iniziativa dei deputati LUSSIGNOLI, ORSINI Bruno, URSO Giacinto, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI, MENZIANI, PATRIA, RUBINO e VENTRE (374); FIANDROTTI, BOTTA, ANIASI, ARMELLA, BALZAMO, LAURICELLA, LENOCI, CAVIGLIASSO, GORIA, BERGOGLIO, ALBERINI, FERRARI Marte, BASSANINI, REGGIANI, BEMPORAD e GIANNI (965); DE CINQUE, ARTESE, GASPARI, VECCHIARELLI, SILVESTRI, CIANNAMEA e VERNOLA (1124); MANFREDI Giuseppe (1253)

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 6 maggio 1980
e unificato con il disegno di legge (V. Stampato n. 287)*

d'iniziativa dei senatori BAUSI e DEL NERO

*nuovamente modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del
13 gennaio 1981 e unificato con i disegni di legge (V. Stampati nn. 1869,
1888 e 2089)*

d'iniziativa dei deputati TATARELLA (1869); CIANNAMEA e BASSANINI (1888); DI GIULIO, MACIS, MANFREDI Giuseppe, COLONNA, MOSCHINI, GUALANDI, PALOPOLI e TRIVA (2089)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1981*

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

Art. 1.

I dipendenti delle unità sanitarie locali ed i professionisti con esse convenzionati sono eleggibili alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove norme in materia di elezione alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

Art. 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Art. 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti gli organi collegiali che esercita-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

no poteri di controllo istituzionale, rispettivamente sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i funzionari che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano la giurisdizione, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché il vice pretore onorario;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15 — nono comma — n. 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i Consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale da cui dipendono, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate, o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda strumentalmente dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune.

Le cause di ineleggibilità previste nel precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 3.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

L'ipotesi di cui al n. 2) del comma precedente non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai nn. 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 4.

Le cariche di membro di una delle due Camere, di ministro e sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di Giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 5.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 6.

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione della cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2 della presente legge.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Decadono dalla carica di consigliere regionale gli eletti che non prestino giuramento nei termini previsti dalla legge.

Art. 7.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due o più regioni, in due o più province, in due o più comuni, in due o più circoscrizioni, deve optare

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

I dipendenti ed i professionisti di cui all'articolo 1 non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nella regione, nella provincia, nel comune o nella circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti.

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente ed, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 8.

I dipendenti delle unità sanitarie locali nonchè i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

1) presidente o componente del comitato di gestione o presidente dell'assemblea

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

b) sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide o comprende integralmente l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con la quale sono convenzionati;

c) presidente o componente della giunta della comunità montana, nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le cause di incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro 10 giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa; in tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni e a tempo indeterminato, fatta salva l'applicazione delle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 1 se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

generale delle unità sanitarie locali da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

2) sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide o comprende l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati, nonchè sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati;

3) presidente o componente della giunta della comunità montana nel caso previsto dall'articolo 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) componente del consiglio circoscrizionale nel caso in cui a detto consiglio siano attribuiti i poteri di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Le cause di incompatibilità previste dai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 8 della presente legge non hanno effetto se i dipendenti delle unità sanitarie locali, entro dieci giorni dalla data in cui diviene esecutiva la loro nomina, abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa. In tal caso l'aspettativa deve essere concessa senza assegni per tutta la durata del mandato, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

Le stesse cause di incompatibilità non hanno effetto per i professionisti di cui all'articolo 8 della presente legge se, entro il termine di cui al comma precedente, cessano dalle funzioni che danno luogo alla incompatibilità.

In questo caso la convenzione rimane sospesa per tutta la durata del mandato elettivo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) gli articoli 10 ed 11 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) l'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, recante modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122;

4) l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso amministrativo;

5) la legge 25 febbraio 1971, n. 67, recante nuove norme in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

6) la legge 22 maggio 1971, n. 280, di modifica all'articolo 15, n. 9), del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale;

7) l'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto della legge 8 aprile 1976, n. 278, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune;

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

Art. 11.

Il decimo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può accettare le candidature in più di una lista nello stesso comune ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti degli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie destinati ad essere immessi nei ruoli nominativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'ottavo comma dell'articolo 32 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune ».

Art. 12.

Le norme della presente legge si applicano anche ai giudizi in materia di ineleggibilità ed incompatibilità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Le dimissioni presentate in occasione delle elezioni amministrative dell'8 giugno 1980 per le cariche contemplate dalla presente legge, onde rimuovere cause di ineleggibilità o incompatibilità non più previste, possono essere revocate, ad istanza dell'interessato, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il rapporto di impiego viene ricostituito nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni, previa restituzione delle indennità percepite a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nelle ipotesi concernenti le unità sanitarie locali.

Art. 13.

Identico.